

STATUTO SOCIALE

STATUTO

pagg. 3 - 14

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

pagg. 15 - 26

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta con D.P.R.

in data 6/4/1973 n.539



STRALCIO DELLA:

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 8540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 99 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'Interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disgiunti devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., con sede in Milano.

Visto, il Guardasigilli: ZACARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 103. - VALENTINI

STATUTO SOCIALE AIS

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL 27 GIUGNO 2013

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS.

ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA

L'Associazione Italiana Sommelier è stata fondata a Milano il 7 luglio 1965 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973 n. 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 15 settembre 1973.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia.

Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento della didattica appositamente predisposto dall'Associazione stessa.

Promuove, anche in sede legislativa, l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier.

L'Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo esterno. Tramite i propri organi, studia e segue le tematiche relative all'attività professionale dei propri Soci, formulando proposte e intervenendo presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

C) Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'Associazione. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Sommelier dell'Olio", "Sommelier-Enologo", disciplinate in un apposito Regolamento.

Possono iscriversi all'AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale.

Hanno diritto di voto le persone fisiche che rivestono la qualità di Socio Sommelier Onorario e i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che abbiano pagato – entro il 28 febbraio dell'anno in corso – la quota associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali.

Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all'uopo delegata.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Assemblea

- b) Consiglio Nazionale
- c) Giunta Esecutiva Nazionale
- d) Presidente
- e) Vice Presidente
- f) Collegio dei Revisori dei conti

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 5.

È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 23 C.C.

L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa.

Spetta all'Assemblea:

- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- approvare la relazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier;
- approvare i bilanci annuali;
- modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
- stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (Artt. 23 e 24).

ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

- determina la politica associativa;
- indica le linee programmatiche dell'Associazione;

- verifica i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea;
- può modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse;
- può presentare proposte di modifica dello Statuto;
- stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione;
- emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e il Regolamento della didattica, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
- nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di rappresentanza all'estero;
- cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo Art. 15;
- assolve a tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- indice le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali, così come disciplinato dal Regolamento elettorale.

Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni regionali/territoriali di cui al successivo Art. 13, dal Presidente nazionale, dal Vice Presidente nazionale e da sette componenti eletti ogni 4 (quattro) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.

In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente di diritto del Consiglio Nazionale.

Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Consigliere nazionale di diritto in quanto Presidente di un'Associazione regionale/territoriale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dall'Assemblea, per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con e-mail certificata o lettera raccomandata. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai Revisori dei conti che hanno diritto di essere presenti.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di ininterrotta iscrizione all'AIS.

Per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza

dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio della riunione, il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio che redige il verbale.

ART. 9 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio stesso. Elabora i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre alla verifica del Consiglio Nazionale.

Il Presidente dell'Associazione, dopo le elezioni, provvede a nominare i membri della Giunta Esecutiva Nazionale scegliendoli tra i Consiglieri nazionali.

La Giunta Esecutiva Nazionale è formata da cinque componenti:

- il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- altri tre componenti scelti dal Presidente tra i Consiglieri nazionali.

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente nazionale.

Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che per le delibere relative ai procedimenti disciplinari di cui al successivo Art. 21, ove è previsto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva Nazionale può nominare commissioni e conferire deleghe interne ed esterne per la gestione, cura e approfondimento di determinate materie e/o settori, nei modi dalla stessa meglio visti.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
- è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- nomina tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scegliendoli tra i Consiglieri nazionali;
- convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;

- revoca i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al Consiglio Nazionale;
- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;
- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- può disporre, con propria delibera, spese correnti di importi non superiori all'uno per mille delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente. Tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Se per qualsiasi motivo il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente e immediatamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino al termine del mandato originario. Il nuovo Presidente nominerà il nuovo Vice Presidente scegliendolo tra i sette Soci componenti il Consiglio Nazionale eletti dai Soci. Allo stesso modo il Presidente procederà nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente.

Il Consiglio Nazionale sarà reintegrato con l'ingresso del primo dei non eletti.

Nel caso in cui sia il Presidente sia il Vice Presidente eletti originariamente dai Soci venissero – per qualsiasi motivo – a mancare, anche in tempi diversi, il Consigliere nazionale più anziano di ininterrotta iscrizione all'AIS curerà la gestione degli affari correnti e provvederà a indire nuove elezioni del Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
- riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale;
- sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;
- subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti nell'Art. 10 del presente Statuto.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Il Collegio dei Revisori Legali:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
- è composto da tre membri scelti tra i Soci in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;

- esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell’AIS.

L’eventuale compenso del Collegio dei Revisori Legali è stabilito dall’Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento della carica.

I componenti del Collegio dei Revisori Legali partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.

ART. 13 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

L’Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato al modello deliberato dal Consiglio Nazionale e allegato al Regolamento di attuazione.

Detto modello non è modificabile, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il consenso del Consiglio Nazionale.

Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.

L’ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l’estensione geografica della Regione, l’Associazione assume la denominazione di “territoriale” anziché “regionale”.

Il Socio che aderisce all’Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all’Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all’Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore. Detti contributi specifici devono essere esplicitamente collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali e diverse da quelle erogate dall’AIS nazionale. Inoltre devono essere sempre tenuti ben distinti, anche a livello di comunicazione e immagine, dalla quota associativa dell’Associazione Italiana Sommelier.

In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.

L’espulsione dall’Associazione Italiana Sommelier comporta anche l’espulsione dall’Associazione regionale/territoriale.

L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente, per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dalla Giunta Esecutiva Nazionale. In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.

L'Associazione regionale/territoriale opera attraverso Delegazioni che corrispondono normalmente al territorio delle odierne province, ciascuna delle quali è guidata da un Delegato.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni. Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali. Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

ART. 14 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione Italiana Sommelier, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'Art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.

L'Associazione Italiana Sommelier può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

La Giunta Esecutiva Nazionale può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 15 - ANAGRAFE DEI SOCI AIS CHE VIVONO ALL'ESTERO

È costituita presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier un'Anagrafe con lo scopo di raccogliere e informare tutti i Soci AIS che vivono stabilmente all'estero.

L'Anagrafe cura i contatti e le comunicazioni tra questi Soci e la Sede Nazionale per tutte le eventuali esigenze di coordinamento e organizzazione.

Il Socio comunica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente) alla Sede Nazionale la sua volontà di iscrizione all'Anagrafe dei Soci che vivono all'estero, indicando il proprio indirizzo e ogni eventuale successiva modifica di questo.

ART. 16 - PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCI E QUOTE SOCIALI

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale, che non possono essere trasmesse o rimborsate a nessun titolo;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da eventuali liberalità, contributi ed elargizioni in denaro;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I progetti dei bilanci, preventivo e consuntivo, elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, verificati dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalla relazione dei Revisori Legali, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, ai Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale e presso le sedi delle Associazioni regionali/territoriali.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

I bilanci sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione Italiana Sommelier non possono essere distribuiti ai Soci sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.

ART. 18 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, dimissioni o recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all'Art. 20, n. 4.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 19 - ATTIVITÀ VIETATE

I Soci dell'Associazione Italiana Sommelier si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione.

Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Consiglio Nazionale, che deciderà ai sensi degli Artt. 20 e 21 del presente Statuto.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 20 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni violazione dello Statuto, del Regolamento di attuazione dello Statuto e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della loro gravità:

- 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi;
- 2) pena pecuniaria, da due a venti volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione;
- 3) sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite;
- 4) espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne. L'espulsione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite.

I giudizi disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.

ART. 21 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ogni violazione degli Statuti e del Regolamento e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione è denunciata da chiunque, in forma non anonima, al Consiglio Nazionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.

Il Consiglio Nazionale, a seguito della denuncia o d'ufficio, qualora emergano ipotesi delle suddette violazioni, azioni o omissioni che non siano state oggetto di denuncia, delega l'istruttoria sulla questione alla Giunta Esecutiva Nazionale o a una Commissione Disciplinare appositamente costituita e composta da tre persone che dovranno dichiarare la loro piena

disponibilità e non essere in conflitto di interessi con le parti in causa; esse sono liberamente scelte dal Consiglio Nazionale tra persone ritenute competenti a dirimere la questione. La costituzione della Commissione Disciplinare è obbligatoria qualora il soggetto interessato dal procedimento disciplinare sia un componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

La Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare danno avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate.

Il Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento, e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, la Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare danno avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi. Ai fini dell'istruttoria, la Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare hanno accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.

La Giunta Esecutiva Nazionale o la Commissione Disciplinare devono concludere l'istruttoria entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga della durata massima di 60 (sessanta) giorni, che può essere concessa dal Consiglio Nazionale per validi motivi e a suo insindacabile giudizio.

Il Consiglio Nazionale dovrà pronunciarsi, decidendo a maggioranza, nella sua prima riunione successiva alla chiusura dell'istruttoria. Qualora il Consiglio ritenesse necessario un supplemento di istruttoria, assegnerà un termine massimo di 60 (sessanta) giorni per l'esplicitamento e dovrà in ogni caso pronunciarsi nella sua prima riunione successiva.

Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono irrituali e inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.

Qualora la denuncia risulti palesemente infondata, il Consiglio Nazionale procede d'ufficio a giudizio disciplinare nei confronti del denunziante.

ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'Art. 20, comma 3, del presente Statuto;
- coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'Art. 20, comma 4, del presente Statuto;

- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- gli interdetti dai pubblici uffici;
- gli interdetti da una professione o da un'arte;
- gli interdetti legali;
- gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello Statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Nazionale deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, nel territorio dello Stato, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

Lo scioglimento dell'Associazione Italiana Sommelier è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione Italiana Sommelier o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale, l'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Statuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli Organi a ciò preposti.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER IN DATA 23 GIUGNO 2015

ART. 1 - DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Ogni iniziativa di promozione e di comunicazione che fa riferimento all'Associazione Italiana Sommelier deve essere preventivamente approvata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 2 - INTERVENTO SUL PIANO DIDATTICO E SINDACALE

L'Associazione Italiana Sommelier si impegna affinché la figura e il ruolo del Sommelier diventino materia d'insegnamento in ogni ordine di scuola operante nel settore alberghiero e della ristorazione. Si impegna, inoltre, nelle sedi più opportune, affinché la qualifica di Sommelier acquisti il dovuto rilievo nella contrattazione collettiva del lavoro dipendente per le categorie d'interesse.

A tale proposito, si adopera affinché il riconoscimento della qualifica di Sommelier, a livello contrattuale, sia conferito a chi abbia conseguito il titolo di Sommelier rilasciato dall'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA MENZIONE “PROFESSIONISTA” IN AGGIUNTA A QUELLA DI “SOCIO SOMMELIER” COME PREVISTO DAL PUNTO B) DELL'ART. 5 DELLO STATUTO

La menzione “Professionista” in aggiunta a quella di “Socio Sommelier” è attribuita, su richiesta, al Socio Sommelier che:

- A) opera prevalentemente nel campo del vino, da almeno un anno, in qualità di titolare o lavoratore dipendente in un esercizio aperto al pubblico in cui è venduto, consigliato e/o servito il vino;
- B) presta la sua opera prevalente da almeno un anno, in qualità di lavoratore autonomo, nei confronti di uno o più esercizi aperti al pubblico in cui è venduto, consigliato e/o servito il vino;

- C) riveste la qualifica di insegnante teorico e/o tecnico pratico di esercitazioni di sala e bar, nelle Scuole alberghiere o negli Istituti professionali alberghieri di stato, e nelle Scuole regionali;
- D) esercita attività di docenza all'interno dell'Associazione Italiana Sommelier, in via esclusiva, ed è in possesso di almeno un'abilitazione per ciascun livello del Corso AIS.

Per attività prevalente si intende l'occupazione professionale più rilevante per il Sommelier che la esercita, non inferiore in termini temporali agli orari previsti dalle normative vigenti relative alla sua categoria professionale.

Per attività in esclusiva si intende l'attività svolta nei confronti della sola Associazione Italiana Sommelier e delle sue Associazioni regionali/territoriali, fatte salve deroghe motivate richieste per iscritto dal Socio e concesse per iscritto dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'AIS o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza del Socio.

Il Socio Sommelier che richiede la menzione di Professionista è tenuto a comprovare l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione della suddetta menzione mediante la presentazione alla Segreteria della Sede Nazionale di almeno uno fra i documenti sotto elencati, rilasciato in data non anteriore ai 3 (tre) mesi (ad eccezione dell'ipotesi di cui sopra al punto D, essendo la documentazione già in possesso della Segreteria della Sede Nazionale):

- 1) visura camerale;
- 2) dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni svolte, accompagnata dalla fotocopia del libro unico del lavoro, limitatamente ai dati relativi al Socio, o fotocopia dell'ultima busta paga. In questo caso potranno essere oscurati i dati relativi agli importi percepiti;
- 3) nel caso d'esercizio dell'attività quale lavoratore autonomo, copia del certificato di attribuzione della partita IVA e dichiarazione del soggetto o dei soggetti titolari dell'esercizio aperto al pubblico attestante il tipo e le modalità della collaborazione prestata;
- 4) certificato di servizio dell'Istituto scolastico presso il quale è svolta la specifica attività di insegnante.

In caso di svolgimento di più attività, l'attività prevalente va individuata nell'occupazione professionale più rilevante.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa alla Giunta Esecutiva Nazionale, che potrà comunque richiedere tutta l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DEI SOMMELIER ONORARI

La designazione dei Sommelier Onorari può avvenire su segnalazione del Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, di uno o più componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, di uno o più Presidenti di Associazione regionale/territoriale.

In considerazione dell'importanza e della particolarità di questo riconoscimento, è necessario tener presente, al di là e al di sopra di motivi di rilevanza locale, la necessità che tale qualifica sia attribuita a persona che abbia una particolare, riconosciuta importanza per i fini politico-associativi dell'Associazione Italiana Sommelier.

I Sommelier Onorari possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione Italiana Sommelier e delle Associazioni Regionali/territoriali alle stesse condizioni offerte agli altri Soci dell'Associazione Italiana Sommelier.

I Sommelier Onorari sono soggetti alle norme deontologiche dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 5 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni degli organi sociali avvengono secondo le norme stabilite dal Regolamento elettorale, da intendersi qui integralmente riportato.

Per esercitare il diritto di voto è necessario avere pagato la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

ART. 6 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier.

La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 7 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier.

La prima riunione della Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

I Revisori Legali devono essere eletti scegliendoli fra i Soci iscritti al registro dei Revisori contabili.

Nella prima riunione successiva alla sua elezione, il Collegio dei Revisori Legali, convocato dal componente più anziano di età, elegge il Presidente, il quale avrà il compito di convocare il Collegio ogniqualvolta lo riterrà opportuno e comunque almeno tre volte all'anno.

Spetta al Collegio dei Revisori Legali:

- controllare l'esattezza e la correttezza delle scritture contabili rispetto alle norme di legge, allo Statuto e alle deliberazioni degli organi direttivi competenti;
- verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione Italiana Sommelier;

- controllare il rispetto dei termini di versamento delle ritenute d'acconto operate ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, il rispetto dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte, il rispetto dei termini di presentazione delle denunce, le dichiarazioni fiscali.

I Revisori Legali hanno diritto, sia collegialmente sia singolarmente, ad esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile, relativo alla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana Sommelier, al fine di trarre gli elementi di giudizio circa la regolarità delle operazioni eseguite. Degli accertamenti effettuati redigono un verbale nell'apposito registro: il verbale dovrà essere portato a conoscenza della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori Legali procede collegialmente all'esame del bilancio consuntivo dell'Associazione Italiana Sommelier entro 15 (quindici) giorni dalla data di verifica della bozza dello stesso da parte del Consiglio Nazionale e, nello stesso termine, redige relazione in cui esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo. La relazione deve essere sottoscritta da tutti i Revisori e il Revisore dissenziente può far inserire le proprie osservazioni.

I Revisori Legali partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

Eventuali attività di revisione su richiesta della Giunta Esecutiva Nazionale presso le Associazioni regionali/territoriali saranno compensate come preventivamente concordato.

ART. 9 - CONTABILITÀ E BILANCI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

La contabilità deve essere tenuta col sistema della partita doppia.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio approva il bilancio preventivo per l'anno in corso e il bilancio dell'esercizio precedente.

Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono redatti secondo gli schemi previsti dall'art. 2423 ter del Codice Civile.

Il bilancio di previsione ha particolare rilevanza, oltre che per la sua prevalente funzione di guida, anche quale strumento d'autorizzazione per gli organi esecutivi a concretizzare il programma di attività.

I bilanci, sia preventivi che consuntivi, dovranno essere formati seguendo i criteri previsti dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10 - VARIAZIONI DI BILANCIO

In caso di variazioni significative in relazione alle entrate e/o alle spese previste in sede di bilancio preventivo la Giunta Esecutiva Nazionale presenterà al Consiglio Nazionale un nuovo bilancio preventivo da sottoporre alla sua approvazione.

ART. 11 - ALLEGATI AL BILANCIO

I progetti di bilancio e i relativi allegati, una volta verificati dal Consiglio Nazionale, saranno posti a disposizione dei Soci aventi diritto al voto entro i quindici giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la sede nazionale e presso le sedi delle Associazioni regionali/territoriali.

I Soci aventi diritto al voto potranno estrarre copia a loro spese dei progetti di bilancio e degli allegati.

ART. 12 - SEGRETERIE

a) Segreteria della Sede Nazionale

Le mansioni di Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier sono espletate, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, da dipendenti dell'Associazione Italiana Sommelier. Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva Nazionale definisce il ruolo e il compito di ogni singolo dipendente, verificandone periodicamente l'idoneità e la rispondenza alle mansioni affidate.

b) Segreteria di Presidenza

Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva Nazionale nomina un dipendente Segretario della Presidenza. Il Segretario della Presidenza, oltre ad assistere il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, nonché dei registri delle delibere adottate dai suddetti organi sociali.

Le due Segreterie di cui sopra sono presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

ART. 13 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

I verbali delle riunioni degli organi sociali devono contenere in breve le notizie di quanto si è svolto nella seduta: il giorno, il mese e l'anno, l'ora di inizio e fine dei lavori, se si tratta di prima o di seconda convocazione, l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione dei componenti degli organi sociali presenti e di quelli assenti, la menzione dell'eventuale relatore o presentatore dell'argomento posto in discussione. Seguono, in breve, il contenuto della relazione, l'indicazione degli interventi, il riassunto delle discussioni svoltesi, le delibere adottate, l'esito delle votazioni con la specifica se sono state assunte all'unanimità o a maggioranza e l'indicazione nominativa degli astenuti e dei dissenzienti.

ART. 14 - DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

Nessuna delibera può essere adottata se l'argomento cui si riferisce non è stato inserito nell'ordine del giorno dei lavori.

Le delibere che comportano spese devono indicarne l'ammontare.

Le delibere per lavori o acquisti di rilevante entità devono indicarne anche il modo d'esecuzione ed essere corredate dalla documentazione completa inerente progetti, perizie o preventivi, questi ultimi non meno di tre.

Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente, con esclusione di quelle di competenza del Presidente, di cui all'art. 10 dello Statuto.

Qualunque votazione è espressa per alzata di mano.

ART. 15 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

L'Associazione regionale/territoriale, per la sua costituzione, deve avere un minimo di 50 Soci di cui all'Art. 5.

Eventuali deroghe, debitamente motivate, devono essere approvate dal Consiglio Nazionale.

Le entrate delle Associazioni regionali/territoriali sono costituite da:

- porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci all'Associazione Italiana Sommelier e ristornate, per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali. Detta quota di ristorno non può essere inferiore al 20% della quota versata all'AIS nazionale;
- proventi derivanti dalla gestione dei corsi di qualificazione per Sommelier;
- proventi derivanti da contributi specifici collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali;
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dagli Statuti;
- liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.

Qualora un'Associazione regionale/territoriale già costituita venisse a perdere il numero minimo dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale provvederà caso per caso, potendo prevedere anche l'accorpamento ad Associazioni confinanti con l'Associazione regionale/territoriale in fase di scioglimento.

Ogni Associazione regionale/territoriale è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province, di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province o Regioni diverse.

Ciascuna Delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente dell'Associazione regionale/territoriale tra i Soci della Delegazione stessa.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all'indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all'AIS (c.d. "domicilio AIS").

Le Delegazioni devono avere un minimo di 15 Soci Sommelier.

L'istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale e comunicata alla segreteria nazionale, su proposta del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale.

L'elezione del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale si svolge presso la sede dell'Associazione regionale/territoriale, o in altra sede idonea designata dal Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, nello stesso giorno e ora previsti per le elezioni degli organi nazionali.

Le cariche delle Associazioni regionali/territoriali scadono comunque con la scadenza delle cariche nazionali.

L'Associazione regionale/territoriale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dal Presidente regionale/territoriale, dal Vice Presidente regionale/territoriale, dai Delegati di zona, tutti nominati dal Presidente dell'Associazione regionale/territoriale entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, dagli eventuali Consiglieri Nazionali dell' AIS facenti parte dell'Associazione regionale/territoriale e dai Consiglieri regionali eletti dall'Assemblea regionale.

Il Presidente potrà revocare, con provvedimento motivato, il Vice Presidente e i Delegati da lui scelti, dandone comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla revoca.

Il Vice Presidente dell'Associazione regionale/territoriale e i Consiglieri Nazionali possono rivestire anche la carica di Delegato.

Ogni Associazione regionale/territoriale potrà avere dei responsabili di settore per le attività più rilevanti – quali, ad esempio, didattica, stampa ed editoria, servizi di sommelier, pubbliche relazioni, realizzazione eventi, ecc. – nominati dal Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Direttivo. I responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente oppure a uno o più Consiglieri.

In caso, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvederà a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione saranno svolte dal Vice Presidente.

Ogni Associazione regionale/territoriale ha piena autonomia patrimoniale.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione regionale/territoriale risponde l'Associazione regionale/territoriale stessa secondo le norme stabilite dal Codice Civile.

ART. 16 - DELEGAZIONI

Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di cinquanta Soci, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni dalla sua designazione, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non meno di tre e non più di cinque Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nei suoi compiti d'espletamento del lavoro associativo.

ART. 17 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI: SEDE E LIBRI SOCIALI

La sede dell'Associazione regionale/territoriale è contraddistinta da apposita targa che ogni Presidente riceve dalla Segreteria della Sede Nazionale all'atto della ratifica delle elezioni regionali/territoriali e che restituirà alla fine del mandato.

Ogni Associazione regionale/territoriale si munisce dei libri e dei registri previsti dalla legge.

Entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mandato e comunque della sua carica, il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale deve trasmettere i libri e i registri, unitamente all'inventario dei beni dell'Associazione regionale/territoriale e delle giacenze di cassa, al suo successore. Della consegna è fatta verbalizzazione, che viene trasmessa alla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 18 - BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI

Alle Associazioni regionali/territoriali è trasferita, a cura della Segreteria della Sede Nazionale, la quota associativa regionale/territoriale spettante dallo storno della quota annuale versata dai propri Soci, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale, come già stabilito nel presente Regolamento all'Art. 15.

Il bilancio delle Associazioni regionali/territoriali è inviato dal Presidente regionale/territoriale alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione regionale/territoriale.

La Giunta Esecutiva Nazionale potrà sospendere l'erogazione della parte di quota sociale loro spettante alle Associazioni regionali/territoriali che non inviino il bilancio entro il termine sopra fissato e potrà richiedere al Collegio dei Revisori Legali di procedere alla verifica della contabilità dell'Associazione regionale/territoriale, con compensi e spese dei Revisori a carico di quest'ultima.

Qualora, in caso di successivo sollecito, l'Associazione regionale/territoriale non provvedesse ad inviare il bilancio, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il commissariamento dell'Associazione regionale/territoriale.

ART. 19 - DIMISSIONI DALLE CARICHE NEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E REGIONALI/TERRITORIALI

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali, sia nazionali sia regionali/territoriali, devono essere presentate per iscritto.

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali nazionali vanno presentate al Consiglio Nazionale.

Le dimissioni dalle cariche negli organi sociali regionali/territoriali vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale e comunicate alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Le dimissioni dalle cariche elettive di Consigliere nazionale, Revisore Legale nazionale e Revisore dei conti regionale/territoriale fanno subentrare nella carica il primo dei non eletti.

ART. 20 - ISCRIZIONI E QUOTE SOCIALI

Le quote sociali devono essere versate annualmente entro il 28 febbraio.

Le quote sociali possono essere versate tramite le Associazioni regionali/territoriali e da esse inviate entro 7 (sette) giorni alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, unitamente all'elenco nominativo riportante la data di riscossione delle quote. Di tali quote la Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier rilascerà idonea quietanza, unitamente alla tessera annuale.

L'iscrizione è considerata valida a decorrere dalla data del pagamento effettuato dal Socio.

Il pagamento della quota sociale dà diritto al ricevimento della tessera annuale e di ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Nazionale.

Il Socio facente parte della medesima famiglia anagrafica di un altro Socio può fare richiesta di versare una quota sociale ridotta, nella misura del 50%; in questo caso il richiedente riceverà soltanto la tessera annuale.

ART. 21 - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il pagamento della quota sociale oltre il termine del 28 febbraio comporta la perdita del diritto di voto per l'anno in corso. Nei confronti del Socio moroso sarà interrotto l'invio delle comunicazioni a carattere nazionale e regionale/territoriale e di ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Nazionale.

ART. 22 - DIMISSIONI

Il Socio che non desidera rinnovare l'iscrizione all'Associazione Italiana Sommelier deve comunicare in forma scritta le sue dimissioni alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Si considera dimissionario, di fatto, chi non rinnova la quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il Socio che rinnova la quota sociale nel periodo che intercorre tra il 1° marzo e il 31 dicembre di ogni anno, perde il diritto di voto per l'anno in corso, ma mantiene la qualità di Socio. Qualora entro il 31 dicembre dell'anno in corso non ottemperasse al pagamento della quota sociale, perderà anche la qualità di Socio.

ART. 23 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

Il Socio dimissionario può rientrare nell'Associazione Italiana Sommelier con il pagamento della quota relativa all'anno del rientro, oltre a un eventuale rimborso spese di segreteria stabilito dal Consiglio Nazionale con il parere favorevole della Giunta Esecutiva Nazionale, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza.

Il Socio che sia stato espulso dall'Associazione Italiana Sommelier non può iscriversi nuovamente.

Il Socio che rientri nell'Associazione Italiana Sommelier ha diritto a rientrare nella sua qualifica originaria di appartenenza, purché ne abbia i requisiti.

Il Socio che abbia frequentato una parte del Corso AIS o, pur avendo completato l'intero percorso didattico, non abbia sostenuto o non abbia superato l'esame finale, sarà riammesso al livello conseguito o dovrà ripetere l'ultimo livello frequentato o l'intero percorso didattico, su parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza, che valuterà la posizione del Socio, tenendo conto del tempo trascorso e degli eventuali mutamenti della didattica.

ART. 24 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I Consiglieri Nazionali partecipano all'Assemblea per l'approvazione del bilancio con diritto di voto.

ART. 25 - ATTESTATO DI FEDELTA'

I Soci, dopo ogni decennio di iscrizione ininterrotta all'AIS, hanno diritto ad uno specifico attestato di fedeltà – la cui forma e contenuto sono definiti dalla Giunta Esecutiva Nazionale –, nel quale è evidenziata la loro adesione all'AIS per un periodo di 10 anni, 20 anni, 30 anni e 40 anni. Accanto al nominativo è indicata la categoria di appartenenza.

ART. 26 - INSEGNE SOCIALI, DISTINTIVI E DIVISE

I Soci hanno facoltà di indossare la divisa di rappresentanza esclusivamente negli eventi ufficiali indetti dall'Associazione Italiana Sommelier e dalle Associazioni regionali/territoriali.

Presidenti regionali, Delegati, Relatori, Degustatori, Direttori di corso e Commissari d'esame devono indossare la divisa di rappresentanza nell'ambito di tutte le attività didattiche.

Le categorie dei Soci sono contraddistinte dai seguenti distintivi:

- i Soci sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in metallo laccato;
- i Soci Sommelier sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in argento;
- i Soci Sommelier Professionisti e i Soci Sommelier Onorari sono contraddistinti dal distintivo dell'Associazione Italiana Sommelier in oro.

Durante i servizi ufficiali, i Soci devono indossare esclusivamente la divisa di servizio dell'Associazione Italiana Sommelier; l'integrazione del tastevin con catena nella divisa di servizio sarà di volta in volta decisa dal Responsabile del servizio, in considerazione della tipologia dell'evento.

Le divise sono così costituite:

- a) divisa di servizio:
pantaloni o gonna nera, scarpe nere, calze nere, camicia bianca, papillon nero, grembiule nero con il logo ufficiale AIS, spencer nero con il logo ufficiale AIS e distintivo di categoria;
- b) divisa di servizio per manifestazioni e/o estiva:
pantaloni o gonna nera, scarpe nere, calze nere, camicia bianca, papillon nero, grembiule nero con il logo ufficiale AIS e distintivo di categoria;
- c) divisa di rappresentanza:
giacca blu con scudetto ufficiale AIS, pantaloni o gonna grigi, camicia bianca, cravatta o foulard ufficiale AIS giallo-blu tipo regimental, scarpe nere, calze nere.

Nella divisa di servizio o di rappresentanza non è consentito l'utilizzo di altri distintivi oltre a quello di categoria. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, limitatamente ad eventi specifici.

ART. 27 - ATTIVITÀ VIETATE

Sono vietate tutte le attività poste in essere dal Socio in contrasto o in concorrenza con quelle proprie dell'Associazione Italiana Sommelier.

Per attività in contrasto si intendono tutte le attività che non corrispondono agli scopi e agli indirizzi dell'Associazione Italiana Sommelier.

Per attività in concorrenza si intendono tutte le attività che vengono esercitate dal Socio al di fuori dell'Associazione Italiana Sommelier al fine di trarne un vantaggio personale, oppure senza la preventiva autorizzazione del Delegato di zona o del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza in funzione della ricaduta dell'evento e che coincidono con le attività culturali svolte dall'AIS, quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione e/o qualificazione, degustazioni guidate, organizzazione di manifestazioni (salvo che queste non siano funzionali alla sua attività), appartenenza a un'associazione concorrenziale, a favore della quale presti in qualsiasi modo la sua attività, al di fuori di quanto è connesso alla sua qualità di Socio.

ART. 28 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

La Commissione Elettorale Centrale è formata da cinque Soci AIS di provata competenza in materia giuridico-amministrativa che non rivestano cariche negli organi sociali nazionali e regionali/territoriali dell'Associazione Italiana Sommelier.

La Commissione Elettorale Centrale è nominata dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri Nazionali presenti alla votazione.

I compiti della Commissione Elettorale Centrale sono disciplinati dal Regolamento elettorale dell'Associazione Italiana Sommelier.

La carica di componente della Commissione Elettorale Centrale è gratuita.

ART. 29 - NORME TRANSITORIE

Tutte le cariche sociali oggi esistenti scadono nel mese di giugno 2014, nel giorno indicato dal Consiglio Nazionale per le elezioni.

Entro il 31 gennaio 2014 le Associazioni regionali/territoriali devono adeguare, secondo la bozza predisposta, il proprio Statuto al nuovo Statuto AIS e al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto.